



Automobile Club d'Italia

FALLIMENTO

---000---

TRASCRIZIONE

Considerato che con la dichiarazione di fallimento l'imprenditore fallito perde il possesso dei beni e ogni suo atto di disposizione è inefficace, l'art. 88 della Legge Fallimentare (L.F.) al comma 2 prevede che, *se il fallito possiede beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il curatore notifichi un estratto della sentenza dichiarativa di fallimento ai competenti uffici perché sia trascritta nei pubblici registri.*

Il P.R.A., ricevuta tale notifica, esegue d'ufficio in esenzione da importi la trascrizione dell'estratto della sentenza di fallimento.

Analogamente si procede d'ufficio se invece dell'estratto venga notificata la sentenza integrale.

Essendo l'Archivio PRA organizzato su base reale (a differenza dei Registri Immobiliari strutturati su base personale) è **necessario che il curatore indichi le targhe dei veicoli in relazione alle quali deve essere annotata la sentenza o estratto di fallimento.**

L'eventuale trasmissione via fax dell'estratto della sentenza di fallimento da parte della cancelleria del tribunale non costituisce notifica.

Il curatore può anche chiedere la trascrizione della sentenza di fallimento o del relativo estratto direttamente allo sportello P.R.A.

In questo caso il Curatore deve compilare le note di richiesta e allegare la sentenza o l'estratto in copia conforme pagando gli importi dovuti (IPT in misura fissa, imposta di bollo ed emolumenti).

DOCUMENTI DA PRESENTARE

- **Titolo**

Sentenza dichiarativa di fallimento o estratto della stessa **in copia conforme all'originale. (esente da imposta di bollo solo nei casi previsti dall'art. 18 D.P.R. n. 115/2002 – T.U. Sulle spese giustizia).**

- **CdP**

Certificato di Proprietà: **non necessario** rientrando la formalità tra quelle considerate **“in odio alla parte”**. In questo caso viene aggiornato solo l'Archivio del PRA e non viene rilasciato un nuovo Cd P.

- **Nota NP3 (Nota Libera)** Compilata a cura del Curatore

COSTI

- **Trascrizione effettuata sulla base di notifica ex art.88 L.F.**
LA FORMALITA' VIENE ESEGUITA IN ESENZIONE DA IMPOSTE E DIRITTI.
- **Trascrizione richiesta allo sportello dal curatore fallimentare:**
Sono dovuti IPT in misura fissa pari a € 196,00 + emolumenti = € 27,00 e imposta di bollo pari a € 32,00 per un **totale di € 255,00**

CANCELLAZIONE

Con il decreto di chiusura l'intestatario riacquista la piena disponibilità dei beni di sua proprietà ma perchè ciò sia portato a conoscenza dei terzi, deve provvedere a richiedere al PRA la cancellazione del fallimento sui veicoli a Lui intestati.

A differenza dell'estratto della sentenza dichiarativa di fallimento infatti per il decreto di chiusura **non è prevista la notifica** ai pubblici registri e ne deriva che per la cancellazione del fallimento **deve provvedere la parte interessata a sue spese.**

Per procedere alla cancellazione l'intestatario deve:

DOCUMENTI DA PRESENTARE

- **Titolo**
Decreto di chiusura del fallimento – Decreto di avvenuta esecuzione del concordato fallimentare – Provvedimento di Revoca del fallimento.
Il Provvedimento deve essere **in copia conforme all'originale.** (*esente da imposta di bollo solo nei casi previsti dall'art. 18 D.P.R. n. 115/2002 – T.U. Sulle spese giustizia*).
- **CdP**
In assenza del Certificato di Proprietà occorre chiedere il duplicato (*previa eventuale denuncia di smarrimento*) anche contestualmente alla richiesta di cancellazione.
- **Nota NP3**

LA RICHIESTA DELLA FORMALITA' DI CANCELLAZIONE SI EFFETTUA SULLA NOTA NP 3 (nota libera) E SI DEVE SEMPRE ALLEGARE IL CERTIFICATO DI PROPRIETA' (o foglio complementare)

COSTI

Sono dovuti IPT in misura fissa pari a € 196,00 + emolumenti = € 27,00 e imposta di bollo pari a € 48,00 per un **totale di € 271,00**